
Nicht löschen bitte " " !!

Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen
(KAV)

Legge federale sulla protezione delle acque (LPaC)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... ,
decreta:

I

La legge federale del 24 gennaio 1991¹ sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 60a Titolo

Tasse dei Cantoni sulle acque di scarico

Art. 60b (nuovo) Tassa della Confederazione sulle acque di scarico

¹ La Confederazione riscuote presso i detentori di impianti centrali di depurazione delle acque una tassa per finanziare l'indennizzo corrisposto per le misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all'articolo 61a, compresi le spese di esecuzione a carico della Confederazione.

² L'ammontare della tassa è fissato secondo il numero di abitanti allacciati all'impianto di depurazione delle acque. L'aliquota della tassa media per abitante è pari a un massimo di 9 franchi l'anno.

³ Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa sulla base dei costi previsti e regola la procedura da applicare per la riscossione della tassa.

⁴ I detentori degli impianti addossano la tassa a chi causa l'inquinamento.

Art. 61 Titolo

Eliminazione dell'azoto negli impianti di depurazione delle acque

RS

¹ RS 814.20

Art. 61a (nuovo) Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico

¹ Nel quadro dei crediti autorizzati e dei mezzi finanziari disponibili la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di:

- a. impianti e installazioni per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti centrali di depurazione delle acque, purché siano necessari al rispetto delle disposizioni sull'immissione delle acque di scarico nelle acque;
- b. canalizzazioni che sono costruite al posto di impianti e installazioni di cui alla lettera a.

² Le indennità sono accordate se la costruzione degli impianti, degli installazioni o delle canalizzazioni è stata avviata prima del [20 anni dopo l'entrata in vigore della disposizione].

³ Le indennità ammontano al 75 per cento dei costi computabili.

Art. 84

Indennità per impianti, installazioni e canalizzazioni secondo l'articolo 61a sono accordati se questi sono stati costruiti o acquistati dopo il 1° gennaio 2012.

II

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne decreta l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, ...

Il presidente: ...

Il segretario: ...

Consiglio nazionale, ...

Il presidente: ...

Il segretario: ...